I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3045/74 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti o semilavorati dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia dei dazi doganali; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ;

considerando tuttavia che per i prodotti tessili di cotone che erano coperti dall'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in questione prevede che le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia di dazi calcolati normalmente secondo la formula indicata nel considerando precedente, saranno accordate ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate, firmatari dell'accordo a lungo termine o, ai paesi che eventualmente assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso ; che quest'ultimo è scaduto il 30 settembre 1973 e che la sua validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1973 ; che come per il 1974 ed in via transitoria, si può ritenere che per il 1975 i paesi interessati attueranno le misure necessarie onde garantire l'osservanza di obiettivi equivalenti in attesa che venga applicato l'« Accordo sul commercio internazionale dei tessili » [1] ; che di conseguenza soltanto le importazioni da questi paesi sono prese come base per il calcolo dei massimali suddetti ; che, tenuto conto in particolare del legame che stabiliva l'articolo 6 dell'accordo a lungo termine fra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nel caso di specie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali, depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari ; che, inoltre, tenuto conto della natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti in questione, sembra opportuno, quando la sensibilità particolare del prodotto lo giustifica, fissare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali, tenendo conto delle consegne effettuate

[1] GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1.

nel corso dell'anno 1968 dai soli paesi beneficiari ; che inoltre, tenuto conto particolarmente del livello considerevole delle consegne dei tessili in questione nella Comunità effettuate dai paesi terzi interessati, sembra opportuno, salvo casi particolari, limitare le importazioni a titolo preferenziale in provenienza da un solo paese beneficiario al 30 % del massimale fissato per ogni categoria dei prodotti tessili in questione ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri delle Comunità o aderenti a queste ultime, tenutasi a Parigi nei giorni 19—21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti in provenienza dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1975;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che per i prodotti del settore tessile nel 1974 si è potuto ovviare alla complessità dei dati da applicare, combinata con l'obiettivo del summenzionato miglioramento del regime delle preferenze unicamente maggiorando del 50 % i massimali stabiliti per il 1973 ; che la stessa situazione si presenta per l'anno 1975, per cui il suddetto miglioramento può essere concretato soltanto maggiorando forfettariamente e uniformemente del 5 % i massimali fissati nel 1974 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra per il 1975 dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazio doganale entro il limite degli importi in tonnellate indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi precitati, essere contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2] ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento di questi contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che inoltre a tale scopo, e nel quadro di questo sistema di utilizzazione le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo e da un certificato di origine ;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente applicati in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi, comporta, nel caso specifico, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi beneficiari, dei calcoli tanto più difficili perché i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, durante questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero dei prodotti tessili, al prodotto nazionale lordo e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	27 %
Benelux	10 %
Francia	19 %
Italia	14 %
Danimarca	7 %
Irlanda	1 %
Regno Unito	22 %

considerando che sembra ancora possibile prevedere, nello stadio attuale, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri, senza per questo arrecare pregiudizio al carattere comunitario dei contingenti tariffari considerati ; che inoltre, la ripartizione decisa col presente regolamento lascia del tutto impregiudicata la possibilità di fare ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari e di assegnare così una parte dei contingenti a riserva ; che, però, in questo settore particolarmente sensibile, tale principio può essere applicato soltanto progressivamente, tenendo tuttavia conto delle modalità di gestione fissate nel quadro generale del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate ; che nella fase attuale sembra possibile effettuare tale ripartizione secondo le percentuali indicate nella suddetta tabella ; che tuttavia, un nuovo Stato membro (il Regno di Danimarca) importa da diversi anni, in misura relativamente elevata determinati filati e tessuti di cotone delle voci nn. ex 55.05 ed ex 55.09 della tariffa doganale comune in provenienza da alcuni paesi in via di sviluppo, con la conseguenza che ha abbandonato qualsiasi produzione degli articoli in questione ; che in via temporanea è opportuno tener conto di questa particolare situazione e concedere al Regno di Danimarca una maggiorazione della quota, senza limitare l'accesso a quest'ultima da parte dei paesi beneficiari delle preferenze generalizzate ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1975, i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti dell'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per un volume, espresso in tonnellate, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi contingentali pari ai dazi da essa applicati per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale ed in tonnellate nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco ad ogni categoria di prodotti.

4. Qualsiasi modifica dell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una corrispondente modifica dei volumi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in quote che per ciascuno Stato membro corrispondono ai quantitativi indicati nella colonna 5 dell'allegato A, a far fronte delle singole categorie di prodotti.

2. Le quote attribuite alla Danimarca, per determinati prodotti delle voci nn. ex 55.05 ed ex 55.09, sono maggiorate nella misura stabilita nella nota in calce all'allegato A.

Il paragrafo 3 dell'articolo 1 non si applica a tale maggiorazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana mediante dichiarazione d'immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ripristinata nei confronti del paese interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti che sono oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di taluni paesi in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				in %	in t		
	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:					
		B. altri:					
		II. non nominati:					
		misuranti per kg, in filati semplici:					
1		— 14 000 m o meno	1 189	30	357	Germania:	321,03
						Benelux:	118,90
						Francia:	225,91
						Italia:	166,46
						Danimarca:	83,23
						Irlanda:	11,89
						Regno Unito:	261,58
2		— da 14 000 m escluso a 40 000 m incluso	4 488	30	1 346	Germania:	1 211,76
						Benelux:	448,80
						Francia:	852,72
						Italia:	628,32
						Danimarca (1):	314,16
						Irlanda:	44,88
						Regno Unito:	987,36
3		— da 40 000 m escluso a 80 000 m incluso	1 544	30	463	Germania:	416,88
						Benelux:	154,40
						Francia:	293,36
						Italia:	216,16
						Danimarca (2):	108,08
						Irlanda:	15,44
						Regno Unito:	339,68
4		— da 80 000 m escluso a 120 000 m escluso	221	30	66	Germania:	59,67
						Benelux:	22,10
						Francia:	41,99
						Italia:	30,94
						Danimarca:	15,47
						Irlanda:	2,21
						Regno Unito:	48,62
	55.09	Altri tessuti di cotone:					
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:					
		ex I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
5		— greggi	804	30	241	Germania:	217,08
						Benelux:	80,40
						Francia:	152,76
						Italia:	112,56
						Danimarca:	56,28
						Irlanda:	8,04
						Regno Unito:	176,88

(1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa quota è maggiorata di 1100,82 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa quota è maggiorata di 597,10 tonnellate.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				in %	in t		
	55.09 *(seguito)*	II. altri:					
		— greggi, di larghezza:					
6		— da 85 cm inclusi a 115 cm inclusi	4 017	30	1 205	Germania:	1 084,59
						Benelux:	401,70
						Francia:	763,23
						Italia:	562,38
						Danimarca:	281,19
						Irlanda:	40,17
						Regno Unito:	883,74
7		— da 115 cm esclusi a 165 cm inclusi	2 442	30	733	Germania:	659,34
						Benelux:	244,20
						Francia:	463,98
						Italia:	341,88
						Danimarca (1):	170,94
						Irlanda:	24,42
						Regno Unito:	537,24
8		— maggiore di 165 cm	788	30	236	Germania:	212,76
						Benelux:	78,80
						Francia:	149,72
						Italia:	110,32
						Danimarca:	55,16
						Irlanda:	7,88
						Regno Unito:	173,36
9		— non nominati	332	30	100	Germania:	89,64
						Benelux:	33,20
						Francia:	63,08
						Italia:	46,48
						Danimarca (2):	23,24
						Irlanda:	3,32
						Regno Unito:	73,04
	ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:					
10		— di cotone	174	30	52	Germania:	46,98
						Benelux:	17,40
						Francia:	33,06
						Italia:	24,36
						Danimarca:	12,18
						Irlanda:	1,74
						Regno Unito:	38,28
	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:					
11		— di tessuti di cotone	210	30	63	Germania:	56,70
						Benelux:	21,00
						Francia:	39,90
						Italia:	29,40
						Danimarca:	14,70
						Irlanda:	2,10
						Regno Unito:	46,20

(1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, la quota è maggiorata di 787,18 tonnellate.
(2) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, la quota è maggiorata di 1 177,88 tonnellate.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle quote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				in %	in t		
12	61.01 *(seguito)*	— altri	210	30	63	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	56,70 21,00 39,90 29,40 14,70 2,10 46,20
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:					
13		— di tessuti di cotone	210	30	63	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	56,70 21,00 39,90 29,40 14,70 2,10 46,20
14		— altri	210	30	63	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	56,70 21,00 39,90 29,40 14,70 2,10 46,20
	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:					
15		— di tessuti diversi dal cotone	210	30	63	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	56,70 21,00 39,90 29,40 14,70 2,10 46,20
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:					
16		— in tessuti di cotone	174	30	52	Germania: Benelux Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	46,98 17,40 33,06 24,36 12,18 1,74 38,28
17		— altri	92	30	28	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	24,84 9,20 17,48 12,88 6,44 0,92 20,24

ALLEGATO B

Elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

Afghanistan

Argentina

Bangladesh

Colombia

Corea (Sud)

El Salvador

India

Indonesia

Giamaica

Malaisia

Messico

Pakistan

Filippine

Repubblica araba d'Egitto

Repubblica del Vietnam

Sri Lanka

Thailandia